

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MACERATA

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Macerata, la cui istituzione risale al 27.12.1811, svolge compiti di interesse generale per il sistema delle imprese insediate nella provincia di Macerata quale Ente autonomo funzionale nel quadro dell'ordinamento nazionale ed europeo.
2. La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali promuove lo sviluppo del sistema delle imprese della circoscrizione provinciale, valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione italiana - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali, ferma restando la sua posizione di indirizzo.
3. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le proprie libere associazioni.
4. La Camera di Commercio esercita le funzioni proprie attribuite dalla legge, quelle delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Marche, dall'Amministrazione provinciale, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali. Essa, infine, svolge le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza non attribuite dall'ordinamento nazionale allo Stato, alle Regioni ed alle altre autonomie locali.
5. La Camera di Commercio al fine di sostenere efficacemente processi di internazionalizzazione e globalizzazione delle imprese, può intrattenere rapporti con organismi ed istituzioni estere e sovranazionali.

Art. 2

Sede, uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede in Macerata, in Via Tommaso Lauri, 7 ed è dotata di uffici distaccati nel medesimo Comune e nei comuni della circoscrizione territoriale di competenza. La Camera di Commercio può istituire, nell'ambito comunale e provinciale, sedi distaccate sia di rappresentanza che operative.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

Art. 3

Logo camerale

1. Il logotipo della Camera di Commercio, allegato al seguente statuto, riproduce l'immagine stilizzata dello Sferisterio (simbolo di tradizione, storia, territorio e istituzionalità), con a sinistra un'emisfera aperta dai tratti discontinui e spezzati (elemento allegorico di concentrazione di energie produttive e circolarità progettuale) che rappresenta l'apertura della Camera di Commercio oltre i confini territoriali. Il logo è integrato dal segno identificativo del sistema camerale composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale è inserita la denominazione Camera di Commercio Macerata.

Art. 4

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema costituito dalla rete nazionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e dalla rete internazionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere in forma di rete, senza vincoli di contiguità territoriale, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese operanti nella circoscrizione di competenza.
3. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e all'Unione Regionale delle Camere di Commercio delle Marche.
4. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi e Ruoli previsti dalle norme vigenti od emanande, nonchè espletterà ogni altro compito le fosse demandato da ogni norma giuridica vincolante, ferma restando la sua autonomia decisionale laddove le fossero riconosciute delle facoltà.

Art. 5

Partecipazioni ed adesioni nel sistema camerale

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e del sistema camerale, promuove, realizza e gestisce, direttamente servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche. La Camera di Commercio può, altresì, realizzare i servizi e le attività predette costituendo aziende speciali, organismi associativi o partecipando a società anche a prevalente capitale privato.
2. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Regionale delle Camere di Commercio per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale.
3. *abrogato*
4. Il finanziamento ordinario dell'Unione Regionale è deliberato dal Consiglio Camerale.
5. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale, locale, regionale, nazionale ed europeo, per la realizzazione e la gestione della rete informativa nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali e a livello regionale.

Art. 6

Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. Oltre alle ipotesi obbligatoriamente previste dalla legge, al fine di perseguire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa, la Camera di commercio può svolgere in forma associata o nell'ambito dell'Unione regionale anche altre funzioni ed attività ritenute necessarie.
3. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, comma 9, del D.lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 e partecipa agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267.
4. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle Amministrazioni suindicate che lo richiedano e, altresì, può,

anche, autonomamente, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

5. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza, nonché della massima semplificazione delle procedure.
- 5 bis. La Camera di commercio, nell'ambito del principio di trasparenza, conforma la propria attività istituzionale ed amministrativa alla prevenzione della corruzione e alla diffusione della legalità, adeguando i propri atti regolamentari alle disposizioni normative in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
6. In accordo con le Associazioni socio-economiche provinciali e con gli altri enti del territorio, la Camera di Commercio esercita funzioni di monitoraggio e di stimolo affinché il carico amministrativo ed il relativo onere per le imprese, nei rapporti con l'Amministrazione pubblica, venga limitato all'essenziale, anche promuovendo processi di delegificazione e di snellimento normativo.
7. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi alla cui determinazione ha concorso.

Art. 6 bis

Rispetto delle pari opportunità

1. La Camera di commercio assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D. lgs n. 198 dell'11 aprile 2006 e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali della Camera di commercio, nonché degli enti e aziende da essa dipendenti.

Art. 7

Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerale.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerale.

Art. 8

Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
2. La Camera di Commercio si doterà di ogni regolamento ritenuto utile per la sua migliore organizzazione.
3. In quanto ente autonomo funzionale nelle materie di cui all'art. 2 del D.lgs n. 23 del 15 febbraio 2010, nelle materie di competenza di cui all'art. 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.
4. I regolamenti sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
5. Il regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti attribuiti dalla legge alla competenza di quest'ultima sono deliberati con il medesimo quorum.
6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi.

Art. 8 – bis

Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. La Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Macerata garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi e agli atti divenuti efficaci, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Capo I

Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente

Art. 9

Gli Organi camerali

1. Sono Organi camerali: il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del collegio. Non è consentita alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente. In conformità delle rispettive competenze, il Consiglio, la Giunta ed il Presidente possono incaricare i componenti degli organi camerali di svolgere specifiche funzione o attività, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'organo competente.
3. L'incarico è gratuito ed avviene con determinazione di principi e di criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti che, comunque, non possono attenersi allo svolgimento di funzione o attività riservate alle competenze amministrative o tecniche degli organi o degli uffici dell'Ente. L'incarico non determina alcun rapporto di sovraordinazione o di coordinamento nei confronti del personale camerale.

Art. 10

Composizione del Consiglio camerale

1. La composizione ed i criteri generali per la ripartizione dei componenti del Consiglio in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n. 23 del 15 febbraio 2010.
2. Il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Macerata è composto da n. 25 consiglieri, come da allegato 1) al presente statuto di cui è parte integrante.
3. Del Consiglio fanno altresì parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti ed uno in rappresentanza degli ordini professionali designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti nella Consulta di cui all'art. 48 bis del presente Statuto.
4. All'interno del numero dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
5. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 156 del 4 agosto 2011, le organizzazioni imprenditoriali o i loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

Art. 11

Costituzione del Consiglio

1. La durata del Consiglio Camerale è di 5 anni con decorrenza dalla data del suo insediamento.
2. I criteri generali per la ripartizione dei posti di Consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti sulla base delle disposizioni vigenti, in particolare del Decreto del

Ministero dello sviluppo economico n. 155 del 4 agosto 2011, in attuazione dell'art. 10 del D.lgs n. 23 del 15 febbraio 2010.

3. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei Consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente.
4. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'art. 12 del D.lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 e del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 156 del 4 agosto 2011.

Art. 12

Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
- 1 bis Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
- 2 In particolare il Consiglio:
 - predispone e delibera lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - elegge, secondo le previsioni di legge e del regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
 - nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio ;
 - determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio secondo le previsioni di legge;
 - esprime il proprio parere su richiesta della Giunta camerale su atti, programmi ed iniziative; in tal caso il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta camerale;
 - adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 13

Consiglieri camerali

1. I Consiglieri camerali nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali operano senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;
 - intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - ottenere dal Presidente e/o dal Segretario Generale, nonché dagli enti e dalle aziende camerali e dagli organismi partecipati copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul diritto di accesso agli atti.
3. I Consiglieri camerali sono tenuti al segreto su quanto a loro conoscenza in ragione del loro mandato, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal regolamento interno sul diritto di accesso agli atti della Camera di commercio. Ciò anche dopo la cessazione della carica.
4. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a quattro sedute consecutive del Consiglio.
5. I componenti del Consiglio e della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
6. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio alla quale partecipi, il cui importo viene deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio camerale, debbono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 14

Regolamento interno

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
 - la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale.
 - la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle Commissioni consiliari;
 - i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
 - le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
 - i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;

- gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
2. Quando è chiamato a deliberare sullo statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
3. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per detta elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
4. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima per le sedute del Consiglio. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
6. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
7. *abrogato*
8. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiede la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.
9. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano o, se previsto, in forma elettronica. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedano almeno un decimo dei presenti. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.
Per l'adozione delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente, mentre in quelle a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

10. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi nazionali e regionali del sistema camerale.
11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

Art. 16

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio camerale può deliberare la costituzione di Commissioni speciali per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, le quali svolgano funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio.
In tal caso, la Commissione, che al riguardo può giovare della collaborazione degli uffici competenti della Camera di Commercio, deve terminare i propri lavori al massimo entro novanta giorni dall'insediamento, con relazione scritta che il Presidente della Commissione deve presentare tempestivamente al Consiglio camerale.

Art. 17

Giunta camerale

1. La Giunta Camerale è composta dal Presidente e da 8 Consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo le previsioni della legge e del regolamento, e dura in carica 5 anni.
2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 156 del 4 agosto 2011, il Consiglio al quale spetta l'elezione della Giunta, individua almeno un terzo di componenti di genere diverso da quello degli altri.

Art. 18

Giunta camerale: competenze

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta camerale:
 - elegge nel proprio seno il Vicepresidente ed adotta il regolamento interno;
 - attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio mediante atti fondamentali dallo stesso approvati;
 - adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, nonché i provvedimenti riguardanti l'assunzione del personale, da disporre su proposta del Segretario Generale;

- predispone per l'approvazione del Consiglio camerale il bilancio d'esercizio, l'aggiornamento del preventivo economico, la relazione previsionale e programmatica e il preventivo economico;
 - delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
 - delibera l'istituzione di uffici distaccati nel Comune capoluogo ed in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - riferisce al Consiglio annualmente, o su richiesta dello stesso, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali;
 - delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
 - delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
 - delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, anche autonomamente, sulla base dei regolamenti emanati dal Consiglio Camerale;
 - delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;
 - formula - sentito il Consiglio camerale o su proposta di questo - pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni che operino nella propria circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede ed operatività;
 - definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
 - verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
 - approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio e la Guida ai servizi camerali;
 - provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese.
3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materia di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
4. Spettano comunque alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

Art. 19
Componenti della Giunta

1. I Componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali operano senza vincolo di mandato.
3. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile due sole volte.
4. Le dimissioni dalla carica di componente della Giunta, indirizzate al Presidente, debbono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 20

Regolamento della Giunta

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.
2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione ed autoconvocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Art. 21

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con telegramma spedito almeno due giorni liberi prima della seduta.

5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedano almeno due dei presenti.
6. Per l'adozione delle deliberazioni della Giunta è richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente, mentre in quelle a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.
8. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.
9. Qualora la metà più uno dei componenti della Giunta camerale presenti le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

Art. 22

Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e di quelli delle autonomie locali, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio. Della relazione è inviata copia alle principali istituzioni pubbliche della circoscrizione.
- 4bis. Il Presidente concede con proprio provvedimento i patrocini della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Macerata che non comportano impegno di spesa. A tal proposito informa la Giunta camerale nella prima riunione successiva.
5. Il Presidente dura in carica cinque anni secondo le norme vigenti.

Art. 23

Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta camerale, nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti.
2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio e della Giunta camerale.

Art. 24

Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, morte. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente e dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio camerale ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
3. Le cause di decadenza sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
 - qualora entro i termini di legge, salvo casi di forza maggiore, non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio d'esercizio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e l'aggiornamento del preventivo;
 - per gravi e persistenti violazioni di legge giudizialmente accertate, dello statuto e dei deliberati del Consiglio.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
6. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta

camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione della nuova Giunta.

7. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componenti della Giunta camerale.
8. La mozione di sfiducia approvata dal Consiglio camerale è immediatamente trasmessa al Presidente della Giunta regionale.

Art. 25

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

Art. 25 bis

Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nei quindici giorni successivi a quello dell'adunanza nella quale furono adottate, debbono essere pubblicate all'albo camerale e tenute ivi esposte per una settemila giorni consecutivi.
2. Per le deliberazioni di carattere riservato, escluse le decisioni relative al bilancio, il Consiglio o la Giunta possono decidere caso per caso, con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti, che la pubblicazione venga omessa o ritardata.
3. Le deliberazioni diventano esecutive il giorno successivo il termine finale di pubblicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
5. Il Segretario Generale è responsabile della pubblicazione delle deliberazioni.

Art. 25 ter

Esposizione della bandiera

1. Salvo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, concernenti le disposizioni sull'uso della bandiera italiana ed europea, in occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno dell'edificio, ove si svolgono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per l'intera giornata.

CAPO II

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Composizione dei Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale.
- 1 bis. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 156 del 4 agosto 2011, il Consiglio, cui spetta il compito di nominare il Collegio dei revisori dei conti, assicura che almeno un terzo dei componenti sia di genere diverso dagli altri.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni. E' rieleggibile una sola volta consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore effettivo così nominato rimane in carica sino alla scadenza del collegio. In attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca, con le modalità di legge, il proprio membro, tale componente sarà sostituito dal membro supplente più anziano di età.

Art. 27

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. *abrogato*
2. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Art. 28

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo predisposto dalla Giunta camerale, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Capo III

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 29

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Art. 30

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale coordina l'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti: ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e dei servizi e quelle di segretario degli organi collegiali. Propone alla Giunta il regolamento dei servizi.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente.
3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato secondo le modalità previste dalla legge e dal relativo regolamento d'esecuzione.
4. La Giunta camerale, con propria delibera, su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Art. 31

Le funzioni dei dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. I dirigenti esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
5. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Con il regolamento di organizzazione e dei servizi sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Art. 32

Nucleo di valutazione

1. La Camera di Commercio aderisce al Nucleo di valutazione regionale costituito tra le o Camere di Commercio delle Marche nell'ambito dell'Unione Regionale.
2. Il Nucleo di valutazione verifica periodicamente la rispondenza dell'organizzazione ai principi sanciti dalla legge e propone l'adozione di eventuali interventi correttivi fornendo a tal uopo elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione, in base alla composizione e alle modalità di funzionamento del Nucleo stesso stabilite in ambito regionale nel rispetto delle norme di legge relative.

Art. 33

Regolamento di organizzazione e dei servizi

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente statuto, il Regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'Ufficio delle relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

TITOLO III

LE FUNZIONI CAMERALI E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 34

Funzioni camerali

1. La Camera di Commercio esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. Oltre alle funzioni di cui al primo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione o ad altre autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato, dalla Regione Marche e dall'Unione Europea.
3. Nelle materie economiche le competenze della Camera di Commercio sono svolte in coordinamento con le Associazioni di categoria, evitando ogni possibile sovrapposizione, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art. 1, comma 2.
4. La Camera di Commercio, direttamente o mediante aziende speciali, esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul

sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati - anche individuali - comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

5. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine può operare in collaborazione con le altre Camere di Commercio anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.
6. La Camera di Commercio può promuovere la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive. Al di fuori delle convenzioni stipulate nell'ambito delle competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, la Camera di Commercio svolge ogni attività utile a garantire la piena funzionalità degli sportelli unici per le attività produttive dei comuni della circoscrizione. Può, altresì, espletare attività promozionali nell'interesse di attività e manifestazioni almeno di livello regionale, che abbiano riflessi sul turismo e/o sulle altre categorie economiche.
7. La Camera di Commercio può svolgere l'attività di editoria nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 35

Funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
2. La Camera di Commercio esercita le funzioni di cui all'art. 2 comma 2 lettere g), h), i), l) e comma 8 del D. lgs n. 23 del 15 febbraio 2010, previa adozione dei relativi regolamenti e secondo le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del presente Statuto.
3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

Art. 36

Commissioni arbitrali e conciliative

1. La Camera di Commercio costituisce la Camera arbitrale e la Commissione conciliativa per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.
2. La costituzione degli organi di cui al precedente comma è deliberata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, sulla base di apposito regolamento che ne disciplina modalità di funzionamento ed organizzazione.

Art. 37

Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

1. La Camera di Commercio stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.
2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti, i relativi interventi sono comunque deliberati dalla Giunta camerale.

Art. 38

Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. Il Segretario Generale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.
2. Il Responsabile informa periodicamente il Presidente e la Giunta camerale dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere.

Art. 39

Disciplina del procedimento amministrativo

1. La Camera di Commercio informa la propria attività ai principi di democraticità, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Con regolamento predisposto dalla Giunta camerale vengono stabiliti - ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni - i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative responsabili dei procedimenti nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. Nella relazione annuale sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica specificatamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, all'efficacia, al rendimento ed alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 40

Relazioni con l'utenza

1. Al fine di garantire il diritto di informazione e di accesso, in conformità alla tutela del diritto alla riservatezza, la Camera di Commercio attiva ogni iniziativa utile, in base al regolamento di organizzazione.

Art. 41

Qualità dei servizi - Carta dei servizi

1. La Camera di Commercio mira ad accrescere il rendimento dell'attività svolta e la qualità dei servizi resi alle imprese, ai lavoratori e consumatori, utilizzando a tal fine, gli strumenti e le risorse necessarie per garantire la definizione, il monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi resi.

TITOLO IV

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI

Art. 42

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Fatti salvi i principi di cui all'art. 33, comma 2, per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni, organismi e società per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 43

Aziende speciali

1. Le Aziende speciali sono organi camerali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di autonomia normativa, amministrativa, contabile, finanziaria.
2. Le Aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione, proprie del diritto commerciale e le norme del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005, concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, nonché in base ad un proprio Statuto.
3. Le Aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.

4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e verifica l'efficacia e l'economicità dell'attività aziendale.
5. Gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, che assicura la professionalità e l'onorabilità degli stessi e le condizioni di pari opportunità di cui all'art. 6 bis del presente Statuto.

Art. 44

Partecipazione a Società, Consorzi, altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità.

Art. 45

Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. Il Consiglio camerale può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione delle anzidette strutture e sui relativi progetti di sviluppo.
3. I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di commercio che, su deliberazione della Giunta camerale, può essere seguita da audizione della Giunta medesima per chiarimenti e specificazioni.

Art. 46

Patti territoriali ed istituti della programmazione negoziata

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia di Macerata la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.
2. Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

Art. 47

Accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.
2. La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei procedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la Camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.

TITOLO V

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48

Consulte

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio può istituire Consulte su materia di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.

Art. 48bis

Consulta provinciale delle professioni

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge 580/1993 e successive modificazioni è istituita presso la Camera di commercio la Consulta provinciale delle professioni.
2. Della Consulta ne fanno parte di diritto i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni , a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni dall'avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio camerale.
3. I rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative operanti nella circoscrizione territoriale provinciale sono individuati dalla Giunta sulla base di un apposito avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale.
4. La maggiore rappresentatività nella circoscrizione delle associazioni delle categorie professionali è determinata in particolare dalla consistenza numerica delle stesse dai servizi resi

e dall'attività svolta anche in relazione alle funzioni attribuite dalla legge alle Camera di commercio.

5. La carica è onorifica, l'incarico è gratuito e non comporta oneri per il bilancio della Camera di commercio.
6. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dal Consiglio con apposito regolamento.
7. La Consulta dura in carica 5 anni in corrispondenza con la durata del Consiglio.

Art. 48ter

Compiti e funzioni

1. La Consulta, nell'interesse generale delle categorie professionali rappresentate:
 - designa un rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio camerale esclusivamente con il voto di diritto dei presidenti degli ordini professionali, secondo le procedure individuate dalla normativa vigente;
 - espleta funzioni di tipo consultivo in materie quali la regolazione dei mercati, la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese e la promozione delle economie locali.

Art. 49

Diritto di informazione

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, secondo le previsioni di cui al regolamento dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso.

Art. 50

Bollettino camerale

1. La Camera di Commercio può provvedere a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, anche in via informatica di un bollettino camerale.

Art. 51

Regolamento degli istituti di partecipazione

1. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 52

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio

1. La gestione delle Camere di Commercio è regolata dal D.P.R. n. 254 del 2/11/2005, concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio ed è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Art. 53

Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 comma 9 del D.lgs n. 23 del 15 febbraio 2010, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio e mediante le altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento.
2. I regolamenti camerali sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio.

Art. 55

Adozione dei regolamenti camerali

1. I regolamenti di cui al presente statuto sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè non in contrasto con la legge e con il presente statuto.

Art. 56

Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo.

Art. 57

Revisione dello Statuto

1. Il presente statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente statuto.

Art. 58

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni legislative e quelle regolamentari con esso compatibili.

▪ **Alleg. 1)**

Composizione del Consiglio camerale

1. Il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata è così composto:

SETTORI DI ATTIVITÀ	NUMERO CONSIGLIERI	
AGRICOLTURA	3	(tre)
INDUSTRIA	4	(quattro)
ARTIGIANATO	6	(sei)
COMMERCIO	5	(cinque)
COOPERAZIONE	1	(uno)
TURISMO	1	(uno)
TRASPORTI	1	(uno)
CREDITO E ASSICURAZIONI	1	(uno)
SERVIZI ALLE IMPRESE	3	(tre)
TOTALE	25	(venticinque)



Allegato 2)

Camera di Commercio di Macerata

LOGO/MARCHIO

Simbolo identificativo
della Camera



Caratteristiche Tecniche

▪ **Simbolo identificativo della Camera:**

Colore XXX: pantone XXX – CMYK: X, X, X, X

▪ **Segno identificativo del Sistema Camerale:**

Colore rosso Unioncamere: pantone 1807C – CMYK: 0,91,94,30

Colore grigio Unioncamere: pantone Warm Gray 9C – CMYK: 0,15,18,47

Carattere: Trade Gothic Bold